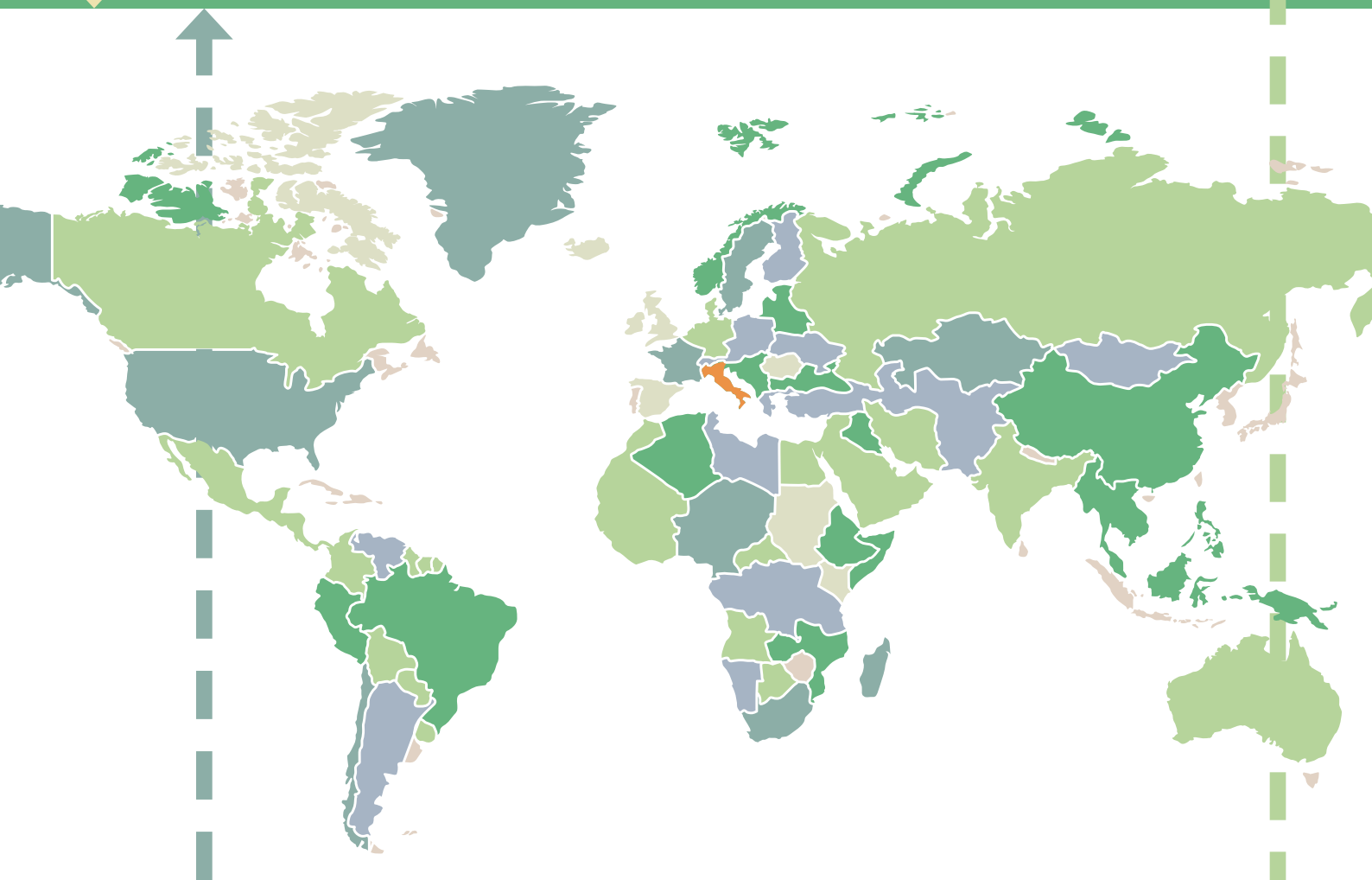




Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari
Direzione generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti



1. Introduzione

Il commercio internazionale di animali e prodotti deve:

- garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori
- prevenire la diffusione di malattie di piante ed animali tra i Paesi

In via generale, per poter esportare dall'Italia verso altri Paesi prodotti e animali è necessario che questi soddisfino i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa europea e che non costituiscano un rischio per le popolazioni animali e vegetali del luogo di destinazione. Il commercio deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dai Paesi Terzi importatori sulla base o meno di accordi con il nostro Paese o con la Unione Europea.

L'attestazione del rispetto di tali requisiti prende la forma di un certificato sanitario di esportazione rilasciato dall'Autorità competente del Paese che esporta.

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento individua criteri uniformi per l'attività di certificazione e per la gestione della relativa documentazione ai fini del rilascio dei certificati sanitari ufficiali per l'esportazione di animali e prodotti.

Pertanto fornisce requisiti e modalità operative alle autorità territorialmente competenti ed ai veterinari certificatori.

Si applica:

- a tutti i certificati sanitari ufficiali per l'export emessi a garanzia della conformità di animali e prodotti alle norme sanitarie vigenti in Europa in materia di alimenti, salute e benessere degli animali e agli eventuali ulteriori requisiti richiesti e concordati con l'autorità competente del Paese terzo di destinazione.
- ai certificati sanitari ufficiali rilasciati dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE di spedizione su richiesta dell'autorità competente di un altro Stato membro di destinazione in relazione a partite destinate ad essere esportate in Paesi Terzi.

3. Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853 /2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria;
- Regolamento 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento UE 429/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), applicabile dal 21 aprile 2021;
- Direttiva 90/425/CE del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva di realizzazione del mercato interno;
- Decreto Ministeriale 19 giugno 2000, n. 303: Regolamento di attuazione della Direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale;
- Regolamento (CE) 599/2004 del 39 marzo 2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale di ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193: attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97";
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

4. Definizioni

Fatte salve le definizioni di cui alla vigente normativa nazionale ed europea, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti definizioni:

- **Animali:** animali vertebrati ed invertebrati;
- **Prodotti:** alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, prodotti di origine animale, materiale germinale
- **Scambio:** il commercio tra Paesi appartenenti all'Unione Europea
- **Esportazione:** il commercio da Stati dell'Unione Europea e verso Paesi terzi
- **Autorità competenti:** Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome e Autorità competenti locali, ciascuno per le proprie competenze.
- **Autorità Competente Locale (ACL):** le ACL in tutte le altre denominazioni che tali autorità, a parità di funzioni, hanno assunto nei diversi Statuti regionali (es. APSS, ASP, Azienda U.S.L., ASS, Comprensorio sanitario).
- **Certificato ufficiale:** documento cartaceo o elettronico firmato da un veterinario certificatore e che assicura la conformità ad uno o più requisiti fissati nelle norme che regolamentano i settori della filiera agro alimentare.
- **Veterinario certificatore:** il veterinario ufficiale incaricato dalla pertinente Autorità competente a firmare i certificati.
- **Richiesta di certificazione:** documento presentato dall'Operatore Settore Alimentare (OSA) all'Autorità competente, secondo le modalità previste da quest'ultima, con il quale viene richiesto il rilascio della certificazione export.
- **Permesso di importazione (Import permit):** autorizzazione preventiva all'importazione rilasciata dal Paese Terzo a singoli stabilimenti e per tipologia di prodotto.
- **Filiera di certificazione:** insieme delle certificazioni ufficiali relative all'animale o prodotto, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto attestato nelle precedenti propedeutiche all'emissione del certificato ufficiale per l'esportazione.
- **Groupage:** raggruppamento di più partite provenienti da mittenti diversi in vista alla sua spedizione con un unico invio. Il Groupage può essere condotto anche presso piattaforme logistiche.
- **Preshipment review:** consiste nella revisione di tutte le registrazioni associate ad una specifica produzione o lotto di prodotto effettuata dallo stabilimento prima che un alimento venga rilasciato in commercio. La revisione include la verifica per assicurare che tutti i limiti critici stabiliti per i *critical control point* (CCP) siano stati rispettati e che, nell'eventualità, siano state adottate le opportune misure correttive (previsto nel 9 CFR 417.5 (c) per l'export USA di prodotti sotto la giurisdizione di *Food Safety Inspection Service*).

5. Certificato sanitario per l'esportazione

Il certificato sanitario per l'esportazione è un certificato ufficiale che accompagna gli animali e/o prodotti in esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti zoosanitari, igienico-sanitari, di processo, stabiliti dal Paese di destinazione.

5.1. Richiesta

L'OSA che desidera esportare animali e prodotti verso un Paese Terzo deve:

1. Richiedere per iscritto con congruo anticipo alla ACL di competenza il rilascio del certificato

specificando il Paese di destinazione e il tipo di prodotto/specie animale che si intende esportare.

2. Pagare la tariffa per il rilascio del certificato.

5.2. Firma e rilascio

Il certificato sanitario per l'esportazione è rilasciato dall'ACL che individua i veterinari certificatori sono incaricati a firmare i suddetti certificati ufficiali.

5.3. Modelli di certificati

Generalmente i modelli di certificati sanitari utilizzabili per l'esportazione di animali e prodotti sono concordati con le Autorità Competenti del Paese Terzo di destinazione:

A) a livello europeo dalla Commissione europea (DGSANTE e DGTRADE);

I modelli di certificato concordati a livello europeo sono disponibili sul sistema TRACES (es. allegato 1). In tale modello di certificato si possono distinguere due sezioni:

1. nella prima sezione sono contenute le informazioni relative alla partita destinata all'esportazione, la cui compilazione è a cura e sotto la responsabilità dell'OSA (come da Regolamento 599/2004).
2. nella seconda sezione sono incluse le attestazioni sanitarie, la cui compilazione è effettuata del veterinario certificatore.

Il Veterinario certificatore deve verificare la veridicità delle informazioni fornite dall'OSA nel momento in cui emette il certificato.

Gli stessi principi di cui al punto 1 e 2, valgono anche per l'acquisizione delle informazioni relative ai modelli di certificato concordati a livello nazionale.

B) a livello nazionale dal Ministero della Salute

I certificati concordati sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=veterinariaInternazionale&menu=esportazione

Attualmente sono pubblicati i certificati concordati per l'esportazione di:

- Animali vivi
- Prodotti animali non destinati al consumo umano
- Carni e prodotti a base di carne
- Latte e prodotti a base di latte
- Altri alimenti di origine animale (es. prodotti dell'industria ittica, miele)
- Mangimi

Se il certificato è previsto da un accordo con il Paese Terzo di destinazione, **non può essere modificato in nessuna parte** e, di conseguenza potrà essere sottoscritto solo in presenza di tutti i requisiti indicati nel certificato stesso. La barratura di parti del certificato è possibile solo se espressamente consentito/richiesto.

Nel caso in cui non esista un modello di certificato concordato, è possibile procedere all'acquisizione dei requisiti sanitari richiesti dal Paese Terzo di destinazione anche attraverso contatti diretti tra operatori. L'ACL responsabile per il rilascio del certificato deve valutare attentamente che i requisiti sanitari richiesti siano certificabili sulla base di quanto riportato al punto 5.4 e 5.5 del presente documento e, se del caso, contattare i referenti della Direzione Generale competente del Ministero della Salute affinché venga valutata la possibilità di negoziare con l'Autorità Centrale del Paese Terzo la modifica dei requisiti non certificabili per l'Italia.

Qualora i requisiti sanitari siano valutati quali non-certificabili, l'Autorità competente al rilascio del certificato non procede alla firma del certificato.

In assenza di indicazioni da parte dell'importatore, possono essere proposti e utilizzati modelli generici pubblicati dal Ministero della Salute (es. modelli generici per prodotti a base di latte e prodotti a base carne).

5.4. Requisiti e modalità di compilazione dei certificati ufficiali per l'esportazione

Le Autorità competenti adottano tutte le misure ed i provvedimenti opportuni per impedire l'uso improprio dei certificati e il rilascio di certificazioni false o ingannevoli. Pertanto assicurano che i certificati ufficiali per l'esportazione:

- a) rechino un codice unico;
- b) non siano firmati dal veterinario certificatore se sono vuoti o incompleti;
- c) siano redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione;
- d) siano autentici ed esatti;
- e) consentano l'identificazione della persona che li ha firmati;
- f) consentano di verificare il collegamento tra il certificato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce scortata dal certificato.

Il veterinario certificatore garantisce che il certificato sia emesso in un unico esemplare originale e che:

- a) sia costituito da un unico foglio di carta, oppure da due o più pagine che compongono un unico indivisibile (es. fogli aggraffati sfalsati e timbrati in maniera tale da prevenire la loro sostituzione/falsificazione oppure numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (es. "pagina 2 di 4");
- b) sia numerato in modo univoco dall' AC che lo rilascia (es. mediante l'apposizione di numero di protocollo o secondo modalità definite dal Paese Terzo vedi Canada /Federazione Russa);
- c) sia timbrato e firmato con inchiostro di colore diverso da quello della stampa e comunque diverso dal nero;
- d) sia datato (eventualmente con l'indicazione del periodo di validità se richiesto) e venga riportato a chiare lettere il nome, il cognome, la qualifica del veterinario certificatore, nonché l'identificazione dell'AC responsabile del rilascio;
- e) non presenti parti lasciate in bianco, tali da poter essere completate da persone diverse dal veterinario certificatore. Se del caso tali parti devono essere barrate;
- f) tutte le parti siano compilate prima che la partita a cui si riferisce il certificato esca dal controllo dell'Autorità competente che lo emette (nel caso in cui sia necessario modificare o integrare il certificato già emesso è necessario procedere tramite remissione di un nuovo certificato);
- g) non vengano usati correttori. Eventuali correzioni devono essere effettuate in modo tale da permettere di leggere il testo sottostante (es. barrando la dicitura che si vuole correggere con un'unica linea trasversale e riportando a latere la dicitura corretta) e devono essere sottoscritte dal certificatore. Si consiglia in ogni modo di emettere certificati senza correzioni;
- h) tutta la documentazione necessaria alla certificazione sia in suo possesso prima del rilascio del certificato, archiviata e tenuta agli atti;
- i) l'attività di certificazione rientri tra quelle svolte su istanza e nell'interesse del privato, pertanto, è soggetta al pagamento delle tariffe previste dalla norma vigente. Fermo restando quanto sopra, il veterinario certificatore, se in possesso di tutte le informazioni pertinenti, e qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato, non può rifiutarsi di svolgere tale attività.

Qualora richiesto dal Paese Terzo, il certificato costituito da una serie di pagine deve riportare su ciascuna pagina il numero/protocollo del certificato e il timbro ufficiale vistato dal veterinario certificatore. (es. Canada, Russia ...)

Su richiesta dell'OSA possono essere rilasciati dei duplicati in copia conforme. Su questi deve essere riportata la parola "DUPLICATE/COPY" annotando, agli atti di ufficio, il numero delle copie rilasciate.

La "RIEMMISSIONE", ovvero la sottoscrizione di un nuovo certificato, a spedizione avvenuta, può avvenire soltanto ad integrazione/sostituzione del precedente. In tal caso sul nuovo documento, che comunque dovrà fare riferimento esclusivamente agli animali/prodotti oggetto della prima certificazione, dovrà essere riportata la dicitura: "EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO/CERTIFICATO (indicando n° protocollo e data)". In questo caso è necessario che gli atti dell'AC sia conservata la documentazione necessaria a dimostrare la correlazione tra il certificato riemesso e l'originale.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni sanitarie relative a fasi produttive a monte del punto di esportazione, il veterinario certificatore deve acquisire le informazioni pertinenti mediante una filiera di certificazione. Tali garanzie possono essere richieste ad una altra autorità CE sia se non sono reperibili da fonti istituzionali sia se i requisiti richiesti sono specifici del Paese terzo di destinazione (es. diversi limiti microbiologici rispetto a quelli stabiliti a livello di UE).

Alcuni Paesi Terzi richiedono che tutti gli stabilimenti coinvolti nella filiera di certificazione siano iscritti in una lista detenuta e comunicata al Paese Terzo di destinazione delle merci. Per conoscere la procedura e quali sono questi Paesi Terzi è possibile consultare il sito del Ministero della Salute ai seguenti indirizzi:

- A) Procedura per richiedere l'inserimento in lista degli stabilimenti http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
- B) Liste stabilimenti http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp

CRITICITA': GESTIONE ED APPOSIZIONE DI SIGILLI

In alcuni casi il certificato sanitario prevede che, a garanzia dell'identità e corrispondenza del prodotto esportato con quanto riportato nel certificato stesso, la partita di prodotto sia sigillato e che il corrispettivo numero di sigillo venga riportato sul certificato sanitario.

Tale necessità non comporta di norma problematiche particolari quando il sigillo viene posto nel luogo di emissione del certificato.

Nel caso in cui venga effettuata una spedizione in groupage:

1. il certificato di esportazione può essere rilasciato dal Servizio competente sull'impianto che effettua il groupage (quello dove viene posto il sigillo sul container) sulla base delle precertificazioni redatte dai servizi veterinari competenti sugli impianti esportatori (di produzione/commercializzazione)
2. il certificato di esportazione può essere rilasciato dal Servizio competente sull'impianto esportatore di produzione/commercializzazione). In questo caso è necessario che chi effettua il groupage (quello dove viene posto il sigillo sul container) comunichi i numeri dei sigilli/ container per il completamento dei dati da apporre sul certificato.

Nel caso in cui personale afferente ad autorità diverse (es. Uffici doganali), successivamente alla sigillatura del container, dovesse visionare i prodotti (controllo di identità) e quindi togliere e rimettere i sigilli è necessario che la stessa autorità dia conto di questa attività anche sul certificato sanitario.

5.5. Fonti di acquisizione delle informazioni

Il veterinario certificatore sottoscrive il certificato sulla base di:

- a) conoscenza diretta dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
 - i) un controllo ufficiale; o
 - ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato da un'autorità competente;
- b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati (es. veterinari incaricati);
- c) fatti e dati pertinenti la certificazione, ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati, ovvero validati, dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore accerti che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale siano soddisfatte.
- d) fatti e dati pertinenti la certificazione attestati da un veterinario libero professionista (es microchip, vaccinazioni, trattamenti farmacologici ecc).

Il rilascio di certificati redatti sulla base di un altro documento può avvenire solo se detto documento è in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio della certificazione.

Inoltre il veterinario ufficiale può rilasciare certificati in base a dati che siano ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica (es. prodotti DOP, IGP, qualifiche sanitarie degli allevamenti, quest'ultime riportate nei diversi sistemi informativi e nelle banche dati, ecc).

Il certificatore ufficiale NON deve richiedere attestazioni in merito a problematiche di cui è già a diretta conoscenza o per le quali può acquisire le pertinenti informazioni da fonti istituzionali.

A titolo esemplificativo si rimanda all'allegato 2 - Flusso decisionale per la compilazione di un certificato sanitario per l'export .

A) Fonti Istituzionali

Si tratta di informazioni acquisibili d'ufficio, che riguardano per lo più notizie relative allo stato sanitario di un territorio (es. presenza/assenza o stato di indennità nei confronti di una determinata malattia), o il possesso di caratteristiche/prerogative che implicano l'esistenza di determinati requisiti (es. il riconoscimento/registrazione dello stabilimento implica che lo stesso è sottoposto a controllo ufficiale e che è autorizzato a immettere i propri prodotti sul mercato in quanto gli stessi sono ritenuti conformi alla pertinente normativa comunitaria. I prodotti IGP-DOP sono certamente ottenuti in determinate aree e, nel caso di prodotti DOP, da materie prime provenienti

da un territorio definito) o l'attività di controllo ufficiale e i relativi esiti (es. esiti delle analisi condotte su campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale).

L'assenza o la presenza di casi di malattie epizootiche in un determinato territorio può essere accertata consultando i siti web dell'OIE, della Commissione UE, del Ministero della Salute, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altri siti web istituzionali.

Tra i siti ufficiali dove reperire le informazioni relativamente allo stato sanitario degli animali, si ricordano i seguenti:

- **Sito web della Commissione europea** http://ec.europa.eu/food/overview_en
- **O.I.E.**: <http://www.oie.int/en>
- **FAO e EUFMD**: <http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/en/>
- **Siti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali** [<http://www.izsto.it>, <http://www.izsler.it>, <http://www.izsvenezie.it>, <http://www.izslt.it/new>, <http://www.izsum.it/IZSUM>, <http://www.izs.it>, <http://www.izsfg.it>, <http://www.izsmportici.it>, <http://www.izssicilia.it>, <http://www.izs-sardegna.it>]
- e dell'**ISS** [<http://www.iss.it>] che soprattutto per le materie/malattie per le quali svolgono funzioni di Centri di riferimento nazionali o anche O.I.E riportano nei loro siti web informazioni epidemiologiche estremamente dettagliate, aggiornate e di elevata qualità scientifica.
- Sito istituzionale del **Ministero della Salute**: <http://www.salute.gov.it/> ; www.vetinfo.sanita.it
- Sito della **International Society for Infectious Diseases (PROMED)**: <http://www.promedmail.org/> e <http://healthmap.org/promed/>. [È anche possibile iscriversi ad una mailing list e comunque nel sito, anche in forma grafica (mappa) vengono date informazioni in tempo reale sui focolai notificati o sospetti di malattie infettive]

B) Informazioni accertate nel procedimento di registrazione e/o riconoscimento degli stabilimenti

Le condizioni previste come requisiti dalle normative europee devono essere date per accertate (per es. il rispetto dei criteri microbiologici o chimici legali), dal momento in cui i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, conservati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04 (come dimostrato dalla presenza del bollo sanitario/marchio di identificazione) o registrato ai sensi del regolamento CE 852/04: tali prodotti sono infatti oggetto di controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) n. 854/04 e 882/04 e sono liberamente commercializzati in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Parimenti devono essere date per accertate le informazioni zoosanitarie relative alle strutture zootecniche (allevamenti, centri di raccolta, centri genetici) registrate nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche.

Evidenze quali le schede di produzione, le registrazioni prodotte nel corso dei processi produttivi e/o di lavorazione condotti presso l'impianto, la documentazione di preshipment, le notizie relative ai processi tecnologici o alle attività analitiche eseguite in autocontrollo presso lo stabilimento possono essere acquisite presso l'impianto stesso. L'impiego di questi dati al fine della sottoscrizione dei certificati implica che gli stessi siano stati validati dall'AC responsabile della sottoscrizione del certificato e il loro utilizzo andrà pertanto valutato di volta in volta anche in relazione alle garanzie richieste.

Se uno stabilimento applica un processo nel rispetto dei parametri riconosciuti internazionalmente, quali ad esempio quelli per la pastorizzazione, il trattamento UHT o la sterilizzazione del latte, si può dare per accettato che lo stesso rispetti gli obiettivi di performance garantiti da quel trattamento (a titolo esemplificativo si rinvia all'allegato 3).

Le condizioni previste dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP (per esempio l'origine nazionale delle materie prime) o da altri sistemi della qualità (per es. quelli di cui al Reg. (CE) n. 1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe bovina) sono attestabili sulla base delle garanzie offerte dalle AC competenti per la sorveglianza di tali sistemi.

Le informazioni relative ai prodotti tipici DOP, IGP e/o alle caratteristiche degli alimenti possono essere reperite su:

- Sito del MIPAAF: <http://www.politicheagricole.it/>
- Sito Ars-Alimentaria accessibile dalla piattaforma vetinfo: <http://www.ars-alimentaria.it/home>
- Siti delle associazioni di produttori
- Siti dei Consorzi di Protezione dei Prodotti Tipici

6. Responsabilità e compiti

La responsabilità in merito alla sottoscrizione del certificato sanitario è in capo al veterinario ufficiale incaricato dall'A.C. quale funzionario certificatore per l'esportazione.

6.1. Autorità competente

L'art. 2 del D.L.vo 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore", individua quali Autorità competenti in materia di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 e s. m. e i., nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali (ACL).

Alle ACL spetta quindi la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa europea cogente, oltre ad eventuali altri specifici requisiti previsti dai Paesi Terzi e comunicati nell'ambito di accordi tra il nostro Paese o la Comunità Europea e il Paese Terzo di destino degli animali e/o delle merci. Sempre all'ACL compete l'emanazione di prescrizioni e/o l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui tali requisiti non fossero rispettati, compresa la richiesta di sospensione/revoca dell'autorizzazione export al Ministero della Salute.

La responsabilità nella individuazione dei funzionari autorizzati al rilascio dei certificati sanitari è in capo alla Direzione dell'Autorità che li rilascia, come pure la verifica della correttezza delle modalità di rilascio, l'archiviazione delle certificazioni ufficiali e la fornitura/comunicazione dei modelli e del materiale necessario per la certificazione.

Qualora le Autorità sanitarie competenti dovessero constatare il mancato rispetto delle prescrizioni per il rilascio dei certificati, provvedono a sospendere il veterinario dall'attività di rilascio dei certificati fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa.

In caso di utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, è legittimo il rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attività delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.

6.2. Veterinario certificatore

Le ACL assicurano che i veterinari certificatori:

- a) siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi economici diretti o indiretti sia riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza sia riguardo agli animali o prodotti da certificare e agiscano in modo imparziale; a tal fine l'ACL può chiedere che i veterinari certificatori diano evidenza con apposita dichiarazione;
- b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa;
- c) possiedano una conoscenza effettiva del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della sua sottoscrizione e delle modalità di compilazione dei certificati.

Il veterinario certificatore presso l'allevamento/ stabilimento, qualora ricorrano tutte le condizioni per la certificazione ai fini export, non può rifiutare il rilascio del certificato.

In caso di diniego al rilascio del certificato il veterinario certificatore deve addurre puntuali e argomentate motivazioni che consentano all'allevatore o all'OSA di porre in essere le necessarie misure correttive.

Nella redazione del certificato ufficiale il veterinario certificatore è responsabile di quanto dichiarato in lingua italiana.

L'attività di certificazione da parte del veterinario si concretizza in atti di certezza pubblica, mediante i quali il pubblico ufficiale competente attesta un determinato fatto o atto avvenuto alla sua presenza ovvero risultante dalla documentazione in possesso e fornita da altro veterinario ufficiale o veterinario privato autorizzato o proveniente da fonti istituzionali.

A prescindere dalle responsabilità in merito alla compilazione delle diverse parti del certificato, è comunque responsabilità del veterinario certificatore garantire l'identità dei prodotti e degli animali spediti e la loro corrispondenza con quanto riportato nel certificato.

Nel caso in cui le garanzie da prestare siano implicite nel fatto che gli animali e/o il prodotto sono in libera circolazione nella Unione Europea, il Veterinario certificatore ne può attestare la sussistenza senza necessità di effettuare alcun sopralluogo.

Nell'ordinamento italiano Il veterinario ufficiale che effettui attività di certificazione è:

Esercente un'attività di pubblica necessità (art. 359 C.P.)

Pubblico ufficiale (art. 357 C.P.)

Incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.)

Ufficiale di Polizia giudiziaria (art.55 C.p.p.)

Pertanto, oltre alla responsabilità deontologica (vedi Codice deontologico articolo 26 e 50) e amministrativa ha una responsabilità penale e può ricadere nelle fattispecie di omissione di atti di ufficio, falso in atto pubblico e corruzione di pubblico ufficiale previsti nel nostro codice penale.

7. Benessere durante il trasporto

In caso di esportazione di animali devono essere sempre rispettati tutti i requisiti di benessere al trasporto applicabili agli scambi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 a prescindere dalle garanzie specifiche richieste o meno dal Paese Terzo di destinazione.

Il veterinario certificatore, ai fini dell'emissione del certificato sanitario per l'esportazione di animali, deve quindi prendere visione della Sezione I – Pianificazione - del Giornale di viaggio (Allegato 4) di cui all'allegato II del Regolamento 1/2005 e verificare che l'operatore responsabile abbia elaborato una pianificazione del viaggio per ridurre al minimo i rischi per la salute ed il benessere animale per tutta la durata del viaggio.

In caso di lunghi viaggi, il veterinario certificatore effettua controlli adeguati per verificare che il giornale di viaggio presentato dall'organizzatore sia realistico e conforme alle relative prescrizioni del Regolamento 1/2005 con particolare riguardo a:

- i) Le temperature previste;
- ii) la fornitura di cibo, acqua, lettiera e spazio minimo disponibile;
- iii) i piani di emergenza;
- iv) la conformità dei mezzi di trasporto;
- v) che siano previsti adeguati intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo;
- vi) l'esistenza sul percorso di viaggio di adeguate strutture di supporto logistico per il riposo, il ristoro ed il trasferimento degli animali.

Allegato 1: UNIONE EUROPEA Certificato per l'export

UNIONE EUROPEA

Certificato per l'export

Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento TRACES::	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese		I.6.N° Certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento			
	I.7 Paese di origine Codice ISO		I.8. Regione di origine		I.9. Paese di destinazione Codice ISO	
	I.11 Luogo di origine		I.12. Luogo di destinazione			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Autocarro ☐ Nave ☐ Altri ☐ Vagone ☐ Identificazione: Numero(i)::		I.16. Punto di entrata I.17. CITES			
	I.18 Temperatura		I.19. Peso lordo totale		I.20. Numero di colli	
	I.21. Numero del sigillo e numero del container					
	I.22.Prodotti certificati per: Consumo umano ☐					
	I.23. Transit in un paese terzo			I.24. Per esportazione ☐		
	I.25. Identificazione della merce [it] Product description Macello Impianto di trasformazione Deposito frigorifero I.15. Numero di colli Tipo di imballaggio Peso netto Marchio spedizione					

Parte 2: Certificazione	II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento TRACES:	
	II.1.	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, attesta che la carne sopraindicata è stata preparata presso uno stabilimento abilitato all'esportazione in Canada e deriva da animali esaminati e considerati, nel corso di ispezioni ante mortem e post mortem effettuate durante la macellazione, indenni da malattie in conformità ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, che sono stati riconosciuti equivalenti al Canadian Meat Inspection Act e ai relativi regolamenti, ed è idonea al consumo umano.			
	II.2.	Dichiarazioni aggiuntive di certificazione per tutte le carni suine ottenute da suini nati e allevati in uno Stato membro dell'UE.			
		Il sottoscritto attesta che:			
	II.2.1.	Le carni suine derivano da animali che:			
	II.2.1.1.	negli ultimi 90 giorni non sono entrati in contatto con alcun animale originario di un paese o di un'area non ufficialmente riconosciuti indenni da afta epizootica (FMD), peste suina africana (ASF) e malattia vescicolare dei suini (SVD);			
	(1)	II.2.1.2.	negli ultimi 90 giorni non sono entrati in contatto con alcun animale originario di un paese o di un'area non ufficialmente riconosciuti indenni da peste suina classica (CSF);		
	(1)oppure	II.2.1.2.	negli ultimi 90 giorni sono stati detenuti in un luogo non situato in una zona di controllo della CSF nei cinghiali;		
	(1)oppure	II.2.1.2.	sono stati detenuti in una zona di controllo della CSF nei cinghiali, che è stata oggetto di sorveglianza per accertare l'assenza di CSF in conformità alla decisione 2008/855/CE della Commissione e successive modifiche;		
		II.2.1.3.	sono stati macellati presso uno stabilimento riconosciuto e nel corso di ispezioni ante-mortem e post-mortem sono stati considerati privi di sintomi riconducibili a CSF, FMD, ASF e SVD, conformemente al punto II.1.		
	II.2.2.	È stata presa ogni precauzione per impedire il contatto diretto o indiretto durante la macellazione, la trasformazione e il confezionamento delle carni suine con qualsiasi prodotto o sottoprodotto animale derivato da animali le cui condizioni zoonositarie sono inferiori.			
Note					
Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate e le preparazioni di carni di animali domestici della specie suina (Sus scrofa). Per carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.					
Tutte le pagine devono riportare firma e timbro e il certificato va presentato almeno in inglese e/o francese, oltre che in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di esportazione.					
Parte I					
	Casella I.1.:	indicare i dati dell'esportatore.			
	Casella I.2.:	indicare il numero di riferimento, che deve essere preceduto dal codice ISO a tre cifre del paese, secondo la norma ISO 3166-1 alfa-3.			
	Casella I.2.a.:	nel caso in cui il presente certificato sia generato con il sistema TRACES, si indica il numero di riferimento unico attribuito da tale sistema.			
	Casella I.5.:	indicare i dati dell'importatore.			
	Casella I.11.:	luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.			
	Casella I.15.:	indicare il nome delle imbarcazioni e, se noti, i numeri dei voli aerei. In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.			
	Casella I.19.:	indicare il peso lordo e il peso netto totali.			
	Casella I.21.:	nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo apposti sotto la supervisione dell'autorità competente.			
	Casella I.25.:	-			
		Codice doganale e titolo: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 02.03; 02.06; 02.09; 05.04; 05.11 o 15.01.			
		Descrizione del prodotto: deve essere identica a quella riportata sull'imballaggio di spedizione. Se l'imballaggio di spedizione è etichettato: "Pork Leg, Boneless" (coscia di suino, disossata), allora la descrizione "Pork Leg, Boneless" deve essere riportata sull'OMIC. Se l'imballaggio di spedizione è etichettato: "Pork Leg, Outside, Flat Cut" (coscia di suino, lato esterno, taglio piatto), la medesima dicitura deve essere riportata sull'OMIC. Se l'imballaggio di spedizione è etichettato: "Bone-in, Pork Leg, Butt Portion" (coscia di suino con l'osso, gambuccio) o "Pork Loin, Back Ribs" (lonza di suino, costine) la medesima dicitura deve essere riportata sull'OMIC. Abbreviazioni e/o codici non sono accettati nella descrizione del prodotto obbligatoria, p. es. la descrizione del prodotto "Pork Leg, Boneless" non è accettata se indicata come "Pork L., Bnls" sull'OMIC. I termini disossato/a o con l'osso (secondo i casi) devono essere inclusi nella descrizione riportata sulle etichette apposte sull'imballaggio di spedizione di tagli di carne con un unico ingrediente nonché sull'OMIC.			
		-			
		Macello, impianto di produzione e deposito frigorifero: indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento riportato sull'etichetta.			
		-			
		Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla raccomandazione 21 delle Nazioni Unite, il tipo di denominazione dell'imballaggio utilizzata nel commercio internazionale			
		-			
		Marchi di spedizione: sono utilizzati per identificare tutti i contenitori (cartoni) di una spedizione importata e collegarli al certificato ufficiale di ispezione delle carni (OMIC) appropriato. Su ciascun contenitore di ciascuna partita di merce importata deve essere chiaramente apposto un marchio di spedizione appropriato. Indicare il numero pertinente applicato secondo le prescrizioni della Canadian Food Inspection Agency: http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/annex-d/eng/1336319434490/1336319505953			
Parte II					
	(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale					
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:			
Unità veterinaria locale:		Numero dell'UVL:			
Data:		Firma:			
Timbro					

Parte 1: Informazioni relative alla partita da esportare, tali informazioni sono raccolte/inserite nel certificato a cura dell'OSA

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Numero di riferimento TRACES::

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.1. Speditore – Nome – Indirizzo – Paese

I.5. Destinatario – Nome – Indirizzo – Paese

I.6. N° Certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento

I.7. Paese di origine Codice ISO

I.8. Regione di origine

I.9. Paese di destinazione Codice ISO

I.10. Regione di destinazione

I.11 Luogo di origine

I.12. Luogo di destinazione

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto - Aereo Nave Vagone - Autocarro Altri

Identificazione:

Numero(i)::

I.16. Punto di entrata

I.17. CITES

I.18. Temperatura

I.19. Peso lordo totale

I.20. Numero di colli

I.21. Numero del sigillo e numero del container

I.22. Prodotti certificati per: Consumo umano

I.23. Transito in un paese terzo

I.24. Per esportazione

I.25. Identificazione della merce

[it] Product description Macello Impianto di trasformazione Deposito frigorifero I.15. Numero di colli Tipo di imballaggio Peso netto Marchio spedizione

Con la sola eccezione dei punti I.2, I.3 e I.4, presenti anche nella Parte 2, tutte le informazioni devono essere fornite dallo speditore e verificate dall'Autorità competente al momento della validazione del certificato.

Parte 2: Certificazione sanitaria, tali informazioni raccolte/inserite nel certificato a cura dell'AC (Autorità Competente)

Parte 2: Certificazione

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento TRACES:

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale - Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: Numero dell'UVL: Data: Firma: Timbro

ALLEGATO 2: Flusso decisionale per la compilazione di un certificato sanitario per

I prodotti da certificare sono disponibili ed ispezionabili al momento del rilascio della certificazione?		
SI ▼	NO ▶	Non è possibile certificare quando si tratti di prima certificazione del lotto; a posteriori sono possibili solo certificazioni integrative riferite alla prima certificazione
I prodotti sono identificabili ?		
SI ▼	NO ▶	Se non vi è la possibilità di identificare il prodotto in maniera univoca (lotto, peso, identità) rispetto al certificato non è possibile emettere il certificato. Potrebbe essere necessario l'apposizione del sigillo. Al momento della certificazione devono essere disponibili tutti i dati relativi al prodotto ed al trasporto
Lo stabilimento è inserito negli elenchi degli impianti per la spedizione di determinate tipologie di prodotti in particolare paesi di destinazione?		
SI ▼	NO ▶	Non è possibile certificare spedizione di prodotti da stabilimenti che richiedono obbligatoriamente l'inserimento in liste per determinati prodotti. E' necessario verificare direttamente sul sito del Ministero. Nel caso di spedizioni verso la FR verificare sul loro sito anche se vi sono delle restrizioni temporanee.
Le garanzie sanitarie richieste dalla certificazione sono assimilabili a quelle implicite nel riconoscimento?		
SI ▼	NO ▶	Se sono richieste garanzie supplementari relative al processo o all'origine è necessario acquisirle prima della sottoscrizione del certificato
Le garanzie sanitarie supplementari dal fornitore sono documentate ufficialmente da un altro organo di controllo? Esiste un nesso tra garanzia supplementare e prodotto (rintracciabilità)		
SI ▼	NO ▶	Non è possibile certificare sulla base di garanzie suppletive attestate dal fornitore senza che siano garantite da un organo di controllo terzo; tali garanzie devono comunque riferirsi al prodotto
Le garanzie sanitarie supplementari relative allo stato sanitario degli animali sono desumibili dalle fonti di informazione istituzionali?		
SI ▼	NO ▶	Potrebbe essere necessario acquisirle dal fornitore sotto forma di attestazioni sanitarie integrative; ad esempio per le carni suine destinate in Australia, Giappone, Corea , Cina, Fed. Russa. Per i prodotti sottoposti a trattamenti di sterilizzazione per alcune destinazioni è possibile soprassedere alle garanzie sulla stato sanitario degli animali da cui derivano le materie prime. In assenza delle garanzie sanitarie supplementari se richieste non è possibile certificare.
Le garanzie sanitarie relative al processo sono desumibili dalla documentazione di preshipment agli atti ?		
SI ▼	NO ▶	In assenza di evidenze riferite al lotto in spedizione non è possibile certificare.
Il certificato sanitario rispetta i requisiti formali? (1 solo originale, firma e timbri in colore diverso dal nero, numerazione delle pagine e numerazione univoca del certificato ed eventualmente in carta filigranata se per Fed. Russa e Cina, spazi bianchi barrati, assenza di modifiche su format depositati, ecc.)		
SI ▼	NO ▶	Non può essere rilasciato fintanto che non sono state risolte le non conformità formali.
E' POSSIBILE CERTIFICARE		

ALLEGATO 3

Carni (All.III,dir.2002/99/CE)e Efficacia dei trattamenti	Malattia							
	Afta ep	PSC	MVS	Peste Afr.	Peste bovina	New Castle	IA	Peste picc.rum.
<i>Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o superiore a 3,00 (**)</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne</i>	+	+	+	0	+	+	+	+
<i>Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti</i>	+	+	+	+	+	-	-	+
<i>Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0</i>	+	+	+	+	+	0	0	0
<i>Come al precedente punto ma le carni possono essere non disossate (*)</i>	+	+	+	0	0	0	0	0
<i>Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente</i>	+	+	+	0	+	0	0	0
<i>Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate</i>	0	0	0	+	0	0	0	0
<i>Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40</i>	+	0	0	0	0	0	0	+
Latte (All.III,dir.2002/99/CE) Efficacia dei trattamenti	Malattia							
	Afta ep	PSC	MVS	Peste Afr.	Peste bovina	New Castle	IA	Peste picc.rum.
<i>Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132 °C per almeno un secondo)</i>	+	0	0	0	0	0	0	0
<i>Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice — pastorizzazione di breve durata (HTST)</i>	+	0	0	0	0	0	0	0
<i>Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0, doppio HTST</i>	+	0	0	0	0	0	0	0

+: Efficacia riconosciuta.

0: Efficacia non riconosciuta.

(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.

(**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di 3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.

Appendice

SEZIONE 1

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ^(a) ^(b)		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio	
		1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m ²):	
6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA			
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)
	Data	Ora	
			6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
7. Il sottoscritto, organizzatore, dichiara con la presente di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di aver preso tutte le disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.			
8. Firma dell'organizzatore			

^(a) Organizzatore: cfr. definizione di cui all'articolo 2, lettera q) del regolamento (CE) n. 1/2005^(b) Se l'organizzatore è un trasportatore, specificare il numero di autorizzazione.